



TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 22302/05/44 R. G. n. r.  
N. 53686/05 R. G. GIP

1039

Il Giudice,

Visti gli atti del procedimento penale n. 22302/05/44, nei confronti di IGNOTI, in ordine ai reati di cui agli artt. 479, 378 e 328 c.p.;

- vista la richiesta di archiviazione, formulata dal Pubblico Ministero;
- vista l'opposizione a tale richiesta, presentata dalla persona offesa CIUFFI Maria;
- sentite le conclusioni del P.M. e della difesa all'odierna udienza camerale;
- sciogliendo la riserva,

osserva

Il 17/11/2003, presso la Casa Circondariale di Livorno, decedeva LONZI Marcello, ivi detenuto.

Il consulente, nominato dal P.M. per accertare le cause del decesso, dr. BASSI LUCIANI Alessandro, concludeva il suo elaborato affermando *"ritengo che obitus del Lonzi sia da attribuire a causa naturale, e cioè a sindrome della morte improvvisa conseguente, con maggiore probabilità, ad aritmia maligna in soggetto portatore di ipertrofia ventricolare sinistra e di coronarosclosi con severa stenosi del ramo discendente della coronaria sinistra"*

In conseguenza delle osservazioni dell'avv. Fabrizio BIANCHI, difensore di CIUFFI Maria (madre del LONZI), e su richiesta del P.M., il consulente recitava un supplemento di consulenza, nella quale confermava le precedenti conclusioni.

Sulla base anche delle indagini svolte, il P.M. dr. PENNISI riteneva di dover *"escludere ipotesi diverse da quelle che riconducono la morte del LONZI a cause naturali"* e, pertanto, richiedeva al GIP l'emissione di decreto di archiviazione.

All'esito dell'udienza, fissata a norma dell'art. 410 c.p.p., il GIP presso il Tribunale di Livorno emanava decreto di archiviazione, nel quale, con ampia ed articolata motivazione, sosteneva che *"nessun dato processuale tra quanti investigati anche su sollecitazione della CIUFFI consente di ipotizzare con qualche concretezza che il decesso sia conseguito a cause diverse da quelle naturali descritte dal medico legale"*.

Ovviamente non risulta alcuna impugnazione, avverso tale provvedimento, poiché, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, "il provvedimento di archiviazione disciplinato dagli artt. 408 e segg. cod. proc. pen. è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'articolo 414 cod. proc. pen. Ne consegue che per la natura di provvedimento "neutro" non ne sono previsti mezzi di impugnazione, essendo esperibile solo il ricorso per cassazione connesso all'eventuale

abnormità del decreto di archiviazione, a norma dell'articolo 111 della Costituzione, qualora il provvedimento sia caratterizzato da vizi *in procedendo* o *in iudicando* del tutto imprevedibili per il legislatore che non ha contemplato per esso alcun mezzo d'impugnazione" (Cass. sez. I, sent. n. 1560 del 18/3/99, Bentivegna).

Con istanza 18/3/2005, presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, la CIUFFI richiedeva la riesumazione della salma "*considerato che, nonostante il provvedimento di archiviazione reso in data 10.12.2004 ... persistono gravi sospetti che quella morte non fu accidentale ...*", istanza rigettata dal P.M., con provvedimento 4/4/05.

Con atto 13/5/2005, la CIUFFI denuncia il dr. BASSI LUCIANI Alessandro ed il dr. PENNISI Roberto, per i reati di falso ideologico e di favoreggiamento nei confronti di ignoti ed il dr. PENNISI anche per omissione in atti di ufficio: ritiene la denunciante la falsità della consulenza, "*nell'attribuire la causa del decesso ... a fattori accidentali*" e che le indagini sul caso siano state "*ostruite*".

Il P.M. presso questo Tribunale, competente a norma dell'art. 11 c.p.p., acquisita copia degli atti della Procura della Repubblica di Livorno, ha richiesto a questo GIP l'emissione del decreto di archiviazione, ritenendo "*del tutto prive di riscontro probatorio ... sia l'ipotizzata falsità della consulenza tecnica ... sia le ulteriori ipotesi di reato*".

A tale richiesta si oppone l'avv. Vittorio TRUPIANO, difensore della persona offesa CIUFFI, che deposita anche relazione di consulenza tecnica redatta dal medico legale dr. Marco SALVI, il quale conclude affermando che "*La documentazione fotografica disponibile risulta in contrasto con la ricostruzione degli eventi fatta dal Dott. A. Bussi Lucani... L'esame autoptico risulta privo delle opportune indagini radiologiche e laboratoristiche complementari. Le lesioni traumatiche ... non sono compatibili con una caduta al suolo ... ovvero con l'urto contro un ostacolo fisso durante la caduta*".

Questo Giudice non ignora l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato e non è perciò legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M." (Cass., sez. V, sent. n. 11669 del 24/3/05, Erdas); tuttavia nella fattispecie ha ritenuto di condividere l'orientamento secondo cui "Nell'ipotesi in cui il reato di falso in atto pubblico leda, oltre l'interesse pubblico, anche diritti soggettivi, il titolare di tali diritti è persona offesa dalla falsa attestazione ed a lui spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale nel caso di richiesta di archiviazione" (Cass., sez. V, sent. n. 7562 del 23/2/04, Consolo).

L'opposizione, tuttavia, non può essere accolta, per i motivi adottati dal P.M., che qui si intendono integralmente richiamati.

Ma si deve anche osservare che né la denuncia, né la successiva opposizione all'archiviazione fanno un minimo accenno sull'elemento psicologico dei reati denunciati ed, in particolare, per quanto riguarda il falso, alla volontarietà ed alla consapevolezza della falsa attestazione, o, per la sussistenza del favoreggiamento personale, alla volontà cosciente di aiutare una persona a sottrarsi alle investigazioni: in altre parole, anche se fosse del tutto errata la consulenza tecnica del dr. BASSI LUCIANI (gli accertamenti autoptici, peraltro, sono stati definiti dal GIP di Livorno "*approfonditi, mirati e chiari*"), comunque non è possibile affermare la sussistenza del dolo, ben potendo attribuirsi gli errori a colpa. E, d'altra parte, anche per quanto riguarda il dr. PENNISI, nessun elemento può consentire di ritenere la sussistenza dei delitti che in denuncia gli si attribuiscono: anche il citato decreto di archiviazione del GIP di Livorno ha ritenuto la completezza delle indagini già svolte e la superfluità

